

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Seminario
Il SUAP e i Servizi Sanitari di Prevenzione

**Procedure operative ai fini della registrazione
ex art. 6 Reg. CE 852/04 sperimentate nel Sian ASL Bari
(Area Nord)**


a cura di Savino Anelli

Monopoli (BA), 15 dicembre 2017
Biblioteca Civica "Prospero Rendella" Piazza Garibaldi n. 24

Un esempio

Per aprire una cioccolateria oggi occorrono:

14 segnalazioni, comunicazioni, notifiche, asseverazioni, nulla osta, autorizzazioni presso 9 amministrazioni diverse



Con la scia unica



Un unico modulo
conterrà tutti gli
elementi
necessari



Il modulo unico
si presenterà
online
al SUAP



Sarà il SUAP a
dialogare con le
altre PA per
acquisire gli atti
presupposti



Non più tante
domande a tanti
enti diversi
(Asl, Dogane,
PS)

Lo sportello unico

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo **sportello unico**, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di **altre amministrazioni** ovvero di diverse **articolazioni interne** dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio (art.19- bis, comma 1, l. n. 241 del 1990)

Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale i **moduli unificati e standardizzati** oltre a tutti i **procedimenti amministrativi** con i relativi **responsabili del procedimento**, i **documenti da allegare**, il **termine** fissato per la conclusione del procedimento, il **soggetto con potere sostitutivo**, modalità ed importo di eventuali **pagamenti** (art. 35 d. Lvo n. 33 del 2013).

La Scia Unica

In tutti i casi in cui per lo svolgimento di una attività soggetta a Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta una unica Scia al SUAP.

L'amministrazione che riceve la Scia la trasmette immediatamente alle **altre amministrazioni interessate** al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il **controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti** per lo svolgimento della attività. Le amministrazioni interessate trasmettono alla amministrazione procedente, entro 55 giorni dalla data di presentazione della segnalazione eventuali **proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti.**

Quali potrebbero essere le proposte motivate?

1. provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi;
2. motivata richiesta al privato di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con la prescrizione delle misure necessarie e l'indicazione del termine per conformarsi;
3. sospensione dell'attività nel caso di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

COSA E' E COSA NON E'UNA SCIA?

- Non è un atto amministrativo;
- Non è impugnabile, ma il privato può chiedere che la PA intervenga per rimuoverne gli effetti;
- Non dà diritto a risarcimento del danno né indennizzo per ritardo, che non può mai esserci (= comunico e posso iniziare);
- Consente alla PA un potere di vigilanza e di intervento: per inibire, sospendere o conformare l'attività intrapresa entro 60 (30) giorni;
- Consente alla PA anche un intervento repressivo successivo ai 60 (30) giorni e fino a 18 mesi dalla scadenza di detto termine, come se si trattasse di annullare un atto amministrativo.

COSA E' E COSA NON E'UNA SCIA?

In realtà, la SCIA non si «stabilizza» nei 18 mesi dalla scadenza del termine (30 o 60 gg) di intervento ordinario della PA, in quanto:

- 1) la falsa attestazione in una SCIA è delitto punito con reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 19, comma 6, l. 241/'90);
- 2) la PA può intervenire in via repressiva anche oltre i 18 mesi, in presenza di sentenza passata in giudicato che accerti la falsità di dichiarazioni su cui sono stati ottenuti effetti favorevoli (art. 21, comma 2 bis, l. 241/'90);
- 3) solo quando non è più possibile perseguire la falsità delle dichiarazioni o il più grave reato che ciò comporta, solo allora si può essere sicuri che non ci sarà una sentenza capace di passare in giudicato: ciò coincide con la prescrizione del reato.

- Il reato di false dichiarazioni in SCIA è punito con la reclusione da uno a tre anni e si prescrive quindi in sei anni dalla comunicazione della SCIA.
- Fino a quel momento il privato non è sicuro che non arrivi un provvedimento repressivo;
- Successivamente, a prescindere da ogni irregolarità o –addirittura- falsità nelle dichiarazioni, il fatto» diventa «diritto» e il vizio amministrativo svanisce, al pari del reato;
- Restano ferme le responsabilità del funzionario che non è intervenuto (art. 21 *nonies*, primo comma, ultimo periodo, l. 241/'90).

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, con sentenza del 02.07.2015, n. 1330, ha affrontato e risolto una questione dibattuta, a cagione del silenzio normativo sul punto, in ordine **all'ammissibilità della trasmissione non telematica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cd SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (cd SUAP).**

«una Scia presentata al SUAP in modalità cartacea non può, per il solo fatto di essere stata lì depositata, ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la modalità telematica».

REGOLARIZZAZIONE E IRRICEVIBILITÀ DELLE PRATICHE SUAP

L'individuazione dei casi in cui, a seguito della verifica formale, è dichiarata l'irricevibilità delle pratiche SUAP, non può essere rimessa alla libera interpretazione della normativa da parte dei singoli uffici SUAP, ma deve essere **oggetto di una prassi uniforme ed omogenea sull'intero territorio regionale.**

I principi generali sul procedimento amministrativo in tema di irricevibilità.

a) il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo,

sancito dall'art. 1, c. 2, della legge n. 241/1990: la pubblica amministrazione «non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria».

b) il principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini.

È regola generale di buon comportamento delle pubbliche amministrazioni prendere in carico gli interessi dei soggetti privati con i quali essa interagisce, sempre che essi non si pongano in contrasto con l'interesse pubblico primario da esse perseguito. Come ha chiarito la giurisprudenza, difatti, «L'amministrazione pubblica, la cui giustificazione ontologica va ricercata nella prestazione di varie attività di "servizio pubblico" rese ai cittadini (Cons. St., ad. plen., 30.3.2000, n. 1, ord.), non può limitarsi ad un esame distaccato e meccanico delle istanze indirizzate dagli amministrati, procurando di accogliere soltanto quelle che *ex origine* si presentino esattamente corrispondenti ai formanti normativi rilevanti per la singola fattispecie e, di contro, respingendo quelle che manifestino qualunque difformità, anche di minima entità, rispetto a detti parametri. Sulla P.A. incombe invece un preciso dovere di collaborazione con i cittadini al fine di contribuire a realizzarne, nei margini consentiti dall'ordinamento giuridico, le legittime aspettative» (CdS, V, sent. n. 5127/2004);

c) Il dovere di soccorso istruttorio,

evincibile dall'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento «accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali». Da questa norma il giudice amministrativo ha ricavato il principio secondo cui il soccorso istruttorio «consiste nella generale possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta» (CdS, V, sent. n. 6248/2012).

Dai principi inderogabili sopra richiamati è possibile perciò ricavare, per quanto riguarda le pratiche SUAP, l'indirizzo generale per cui in sede di verifica formale, nel caso in cui si riscontrino assenze o irregolarità di documenti o altri elementi, la richiesta di regolarizzazione è la regola, mentre la dichiarazione di immediata irricevibilità costituisce l'eccezione.

Quali sono i compiti del Responsabile del SUAP

L'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 447/1998 prevede l'obbligo della nomina del **responsabile del procedimento**, identificato nella figura del funzionario preposto alla struttura.

Il funzionario preposto avrà i seguenti compiti:

- valutare tutte le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale;
- accertare di ufficio i fatti utili al compimento dell'istruttoria e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento della stessa. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- proporre l'indizione o, se competente, indire le conferenze di servizi;
- curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione. Se quest'ultimo è una figura diversa dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta da questo se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

VIETATO CHIEDERE AI CITTADINI E ALLE IMPRESE DOCUMENTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI

E' vietata la richiesta d'informazioni e di documenti diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata o comunque pubblicati sul sito. L'amministrazione può chiedere all'interessato integrazioni documentali solo nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 126 del 2016). La disposizione, inoltre, ribadisce il divieto di richiedere documenti o informazioni in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 126 del 2016).

La richiesta d'integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre a sei mesi (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 126 del 2016).

Bari, 17 LUG. 2017
numero protocollo 166824 / 10000000

Regione Puglia
Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
Sezione Promozione della Salute e Benessere

Oggetto: DGLS 126/2016. Prime indicazione Operative D.D. 91 del 9/6/17.
Riscontro nota prot. 152/3254 del 28/6/17.

Facendo seguito alle osservazioni espresse nel corso dell'incontro avvenuto, presso i Vs Uffici, in data 10 luglio 2017, si ritiene utile riassumerle come di seguito dettagliato:

- Questo Dipartimento ha da tempo promosso iniziative tra i propri Servizi, al fine di standardizzare le procedure nelle MacroAree Nord, Sud e Metro;
 - Al momento, come risulta dall'allegato elenco, esiste una congrua percentuale dei Comuni della Provincia barese che non ha ancora organizzato una routine informatica di trasmissione tramite Suap, delle segnalazioni di inizio attività, comunicazioni ed istanze a cui il DGLS 126 e la D.D. 91/2017 si riferiscono;
 - E' pertanto necessario concordare, con i Comuni non ancora organizzati per la trasmissione telematica, un termine temporale trascorso il quale, la ASL non accetterà più le segnalazioni pervenute cartaceamente;
 - Va inoltre segnalata la presenza di criticità relative al funzionamento delle PEC e delle email Aziendali, spesso in blocco a causa delle dimensioni in byte dei pacchetti informatici che pervengono dai SUAP.
- Per la soluzione di tali problematiche il Dipartimento sta collaborando con l'Unità Operativa Informatica, al fine di creare modelli di comunicazione che, mediante l'utilizzo di Portali o Cloud, risolvano in maniera definitiva i blocchi del flusso dei dati.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
Dipartimento di Prevenzione ASL BA
Dott. Domenico Lagravinese



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE

SERVIZIO SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ
VETERINARIA

VETERINARIA

Prot. n. AOO/152/3254

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Bari, 28 GIUGNO 2017

Destinatario:

Ai Direttori Generali delle AASSLL

Ai Direttori dei Dipartimenti
di Prevenzione delle AASSLL

Al Presidente ANCI Puglia

Alle Camere di Commercio Puglia

LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs. n. 126/2016 – Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali
concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. D.D. n. 91 del 09.06.2017. Prime
indicazioni operative.

Il D.Lgs., n. 126 del 30 giugno 2016, attuazione della delega in materia di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) reca la disciplina generale applicabile
ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa
e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di
presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.

Lo stesso decreto prevede, all'articolo 2, comma 1, che le amministrazioni
statali "adozano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaurientemente,
per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati
delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai
sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da
allegare".


Con il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124", sono stati individuati i procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e,
nell'allegata Tabella A, riportata per ciascuna attività elencata anche l'eventuale
concentrazione dei regimi con i riferimenti normativi;

Con Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 è stata
individuata la modulistica unificata e standardizzata riferita alle attività commerciali
e assimilate e alle attività artigianali di acconciatori ed estetisti prevedendo,
all'articolo 1, punto 2, l'adeguamento dei contenuti informativi dei moduli a cura
delle Regioni entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative
regionali;

Con Determinazione n. 91 del 9 giugno 2017, del Dirigente Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 68 del 15-6-2017, è stata approvata la modulistica unificata per
le attività commerciali, per le attività artigianali di acconciatori ed estetisti e in
particolare:

- Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su
aree pubbliche
- Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in
zone tutelate)
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in
zone non tutelate)
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e
bevande
- Subingresso in attività
- Cessazione o sospensione temporanea di attività
- Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).

I moduli approvati prendono in considerazione tutte le diverse opzioni
legate alla vita delle imprese quali l'avvio dell'attività, il trasferimento di sede,
l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso nell'attività da parte di altra
impresa, la sospensione temporanea o la cessazione di ogni attività, le modalità di



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE

esercizio, le merceologie dei prodotti da vendere. Inoltre contengono in un apposito quadro riepilogativo l'eventuale documentazione da allegare per consentire all'impresa di presentare contemporaneamente altre segnalazioni o comunicazioni nell'ambito della SCIA unica o di richiedere le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività con la SCIA condizionata.

In riferimento all'articolo 2 del D. Lgs. 126/2016 e alla citata Determinazione n. 91/2017 del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, occorre rammentare che:

- non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990);

- non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da "prassi amministrative", ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.

- non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che deve acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni);

- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l'Accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).

L'Accordo 4 maggio 2017 e la sopra citata Determinazione regionale n. 91/2017, prevedono infine che le amministrazioni comunali, alle quali le domande, le segnalazioni e le comunicazioni sono rivolte, hanno l'obbligo di pubblicare la modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche.

SERVIZIO SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ
ETERINARIA

Premesso tutto quanto sopra, nelle more della modifica della D.G.R. 1924/2008, si ritiene di fornire alcune prime indicazioni operative.

A partire dal 1 luglio 2017, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) per l'avvio dell'attività, per il trasferimento di sede, per le modifiche significative (es. ampliamento della superficie di vendita, ecc.), per il subingresso nell'attività da parte di altra impresa, per la sospensione temporanea o per la cessazione di ogni attività dovranno presentare, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, la Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), utilizzando la modulistica unificata e standardizzata di cui all'Accordo 04 maggio 2017, approvata con la citata Determinazione n. 91/2017.

Di conseguenza, al fine di consentire la corretta ricezione e gestione delle comunicazioni relative alle notifiche delle imprese alimentari ai fini della registrazione, è necessario che i Dipartimenti di Prevenzione comunichino ai SUAP dei Comuni ricompresi nel territorio di competenza, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 30.06.2017, la PEC dedicata allo scopo.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

Responsabile A.P.
(Dr.ssa M. G. ROSA)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. G. MONGELLI)

La Dirigente della Sezione
(Dr.ssa Francesca ZAMPANO)

Ma le numerose attività che ricadono nelle fasce di rischio generico «Medio» e «Basso» come saranno valutate?



**CON LA SCIA 2 ABBIAMO I TEMPI PER IL C.U.
DELLA SCIA 2 NON PIU' QUELLI DELLA NOTA
PROT. 621/Sian/Alt del 31/3/2017**



Altamura 11-07-2017 numero protocollo 621/SIAN/ALT

TRASMISSIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS 82/2005

OGGETTO: Procedura Operativa Sian Nord per la categorizzazione del rischio specifico delle Imprese Alimentari protocollate (I.A.) appartenenti alla fascia di rischio alta e Rilevazione del rischio associato delle I.A. protocollate appartenenti alla fascia di rischio generico medio.

Al Dirigenti medici

Dott.ssa R. Colamaria
Dott. E. Massarelli

Al personale Amm.vo

Dott.ssa Nunzia Lapacciana
Rag. Vito Forese
Rag. Margherita Valente
Rag. Michele M. De Palma

Al Tecnici della Prevenzione Sian Area Nord

Dott. A. Caputo
Dott. M. D'Ingeo
Dott. G. Divittorio
Dott.ssa A. Intini
Dott. V. Lorusso
Dott. M. Pappagallo
Dott. D. Lagravinese

e p.c. Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

In applicazione delle disposizioni regionali che regolano la materia (DGR n. 928/2013 e smi, DD n. 220/2015 per le parti in vigore, DD n. 415/2016), è necessario che il Sian Nord disponga di una anagrafe aggiornata delle Industrie Alimentari (I.A.), di una distinta categorizzazione delle I.A. a Rischio Generico Alto, oltre ad una categorizzazione per Rischio Specifico delle I.A. a Rischio Generico Alto e di una classificazione per rischio attribuibile per le I.A. a rischio generico Medio.

In premessa deve evidenziarsi la persistente carenza di una aggiornata Anagrafe delle Imprese Alimentari dell'Area Nord determinata dai ritardi nella registrazione delle DIA ex art. 6 Reg CE 852/04 e del loro inserimento nel sistema Sepi da parte del Personale amministrativo degli Uffici di Altamura e di Molfetta.

Il data-entry nel sistema Sepi rappresenta un procedimento delegato al Personale Amm.vo del Sian nord (rifer. prot. 1055 del 21 novembre 2016, prot. 235 dir. Sian dell'8 luglio 2014, prot. 666 del 12 luglio 2013) eppure non adeguatamente eseguito (per numero di Dia e per inserimento delle Dia pregresse e corrispondenza temporale delle nuove Dia con la data di loro protocollazione) dal Personale incaricato specie nell'Ufficio di

- m) Produzione e/o confezionamento di olio di oliva
- n) Stabilimenti di imbottigliamento acque minerali
- o) Commercio con automezzi e/o strutture amovibili in forma itinerante o su aree pubbliche di alimenti non confezionati e da conservare in regime di temperatura controllata
- p) Laboratorio di trasformazione, lavorazione alimenti non confezionati preparati con alimenti privi di glutine e destinati direttamente al consumatore finale (paste alimentari fresche, semilavorati, gastronomia, pasticceria, gelateria, pane e prodotti da forno, pizze al taglio, ecc)
- q) Depositi ingrosso/dettaglio di cereali allo stato sfuso.

I Dirigenti Medici, ciascuno per il territorio di propria competenza (rif. Prot. 212 dir slan del 25 giugno 2014), dovranno classificare, sulla scorta dei quanto rilevabile dai fascicoli agli atti d'ufficio le attività soggette a C.U. in funzione del maggior o minor rischio connesso (precedenti ispezioni e/o CU, precedenti non conformità rilevate e tempi di adeguamento, sistemi di allerta determinati), ad iniziare dalle attività connotate da autorizzazioni sanitarie e/o Dia più datate e/o mai assoggettate a C.U.

Per tali I.A., secondo la detta classificazione e con frequenza di almeno una la settimana ogni Dirigente Medico disporrà il C.U.–al venerdì di ogni settimana– per il tramite del Coordinatore dei TdP.

In caso di inerzia del Dirigente Medico, seppure con assai limitate possibilità di valutazione del rischio connesso, lo scrivente attingerà alla anagrafica presente nel sistema Sepi per disporre l'effettuazione dei C.U. da parte del Dirigente Medico competente per territorio finalizzato ad una compiuta valutazione del rischio connesso con l'attività svolta dall'I. A.

A conclusione della presente e reiterando le disposizioni riportate all'ordine del giorno delle riunioni Slan nord (per tutte quelle del 15/5/2015, del 16/9/2016, del 20/10/2016 del 2/2/2017), si ribadisce al Personale Amministrativo in indirizzo la disposizione di dare seguito alla archiviazione dei fascicoli d'ufficio ed al data-entry del programma Sepi specie per l'Ufficio di Molfetta, il cui grave ritardo benché condizionato per l'archiviazione dall'assenza in servizio del Commesso –peraltro segnalata alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione–, non sembra pienamente giustificato dai carichi di lavoro come evincibili dai flussi informativi riferiti alla attività amministrativa dell' Ufficio.

Distinti saluti.

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

I SLAN AREA NORD I

IL DIRIGENTE I.A.

DOCT. SAVINO ANELLI

ufficio SLAN di riferimento per i Comuni di

Altamura - Gravina in Puglia - Poggiorsini

Altamura via Bari n. 203 CAP 70022

tel 080 3108148/ 47/ 49

responsabile del procedimento

DOCT. SAVINO ANELLI

Direttore FI San Nord

Altamura via Bari n. 203 CAP 70022

tel 080 3108148/ 47/ 49

TRASMISSIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS 83/2005

Oggetto: Disposizione di servizio in adempimento a:

DPR 7 settembre 2010, n. 160 -Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008

D. Lgs. n. 126/2016 – Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Approvazione della modulistica unificata per le attività commerciali e delle attività artigianali di acconciatori ed estetisti.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 9 giugno 2017, n. 91 - D. Lgs. n. 126/2016 – Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Approvazione della modulistica unificata per le attività commerciali e delle attività artigianali di acconciatori ed estetisti.

DGR n. 1106 del 6/7/2017 -"Notifica impresa alimentare ai fini della registrazione di cui all'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004. indicazioni operative e revoca parziale della DGR n. 1924/2008.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 10 agosto 2017, n. 811 -Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 (repertorio atti 77/CU)-Integrazione dell'Accordo tra , regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CE) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze, per estendere il modulo "Notifica ai fini della registrazione", a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA), laddove non sia prescritto il riconoscimento. Recepimento ed indicazioni operative.

Ai Dirigenti Medici Sian Area Nord

Dott.ssa R. Colamaria

Dott. E. Massarelli

e p. q. c.

Ai Personale Amministrativo

Rag. V. Forese

Rag. M. Valente

Dott.ssa E. Mirizzi

Dott.ssa N. Lapacciana

Ai Tecnici della Prevenzione Sian Area Nord

Dott.ssa A. Intini

Dott. A. Caputo

Dott. G. Divittorio

Dott. V. Lorusso

Richiamate le disposizioni prott. n.107 dir sian del 15/4/2014, n.212 dir sian del 25/6/2014, n. 235 dir sian dell'8/7/2014, n. 577 dir sian dell'8/1/2015, n. 670 dir sian del 29/4/2015, n. 40 dir sian del 23/2/2016, tutte da ritenersi rinnovate per il corrente 2017 ad oggetto, " *individuazione da parte del Direttore S.C. Sian Area Nord dei Responsabili di procedimenti di competenza del SIAN, ai sensi della L. 241/90 e succ. mod. int., ed attribuzione di deleghe di funzione della Autorità Competente Locale in applicazione del Reg. C.E. n. 882/2004*", con specifico riguardo alla attività delegata di "Notifiche ex art.6 Reg. CE 852/04 di competenza del Sian e C.U. sulle stesse", si dispone che le SS.LL. diano adempimento alla normativa in oggetto indicata (già trasmessa alle SS.LL.).

Sul punto delle SCIA, richiamata la relazione esplicativa tenuta dallo scrivente nella riunione di servizio del 27 luglio 2017, si dispone che le SS.LL. diano seguito agli adempimenti normativi in oggetto nei modi e nei tempi assegnati alla P.A. per la verifica ispettiva ed il Controllo Ufficiale ex Reg. CE 882/04.

Conservando l'organizzazione di Servizio con programmazione settimanale della attività, le SS. LL., nel rispetto del precipuo ruolo del SUAP nella ricezione delle Scia ai sensi della normativa in oggetto, dovranno esercitare sulle Scia pervenute dal 1 luglio 2017 una "valutazione del rischio", tenendo conto del rischio generico desumibile dalla Scia (modelli standardizzati) e del rischio specifico dagli atti di ufficio (es. precedenti ispezioni, prescrizioni e/o sospensione di attività): la valutazione del rischio dovrà permettere alle SS.LL. di individuare le priorità dei CC.UU. richiesti e dovrà essere esplicitata nella Vs. richiesta di C.U., assieme alle indicazioni all'Organo Ispettivo incaricato di indirizzare l'attenzione verso almeno taluni aspetti di:

- requisiti strutturali/attrezzature;
- materie prime;
- prodotti finiti e modalità di conservazione;
- igiene della lavorazione e del personale;
- prerequisiti (non contenuti negli altri punti);
- sistema HACCP.

Nel raccomandare il puntuale adempimento, non disgiunto dalle responsabilità individuali per eventuali ritardati riscontri alle Scia, si porgono cordiali saluti.

SA/

ufficio SIAN di riferimento per i Comuni di
 Altamura - Gravina in Puglia - Poggiorsini
 Altamura via Bari n. 203 CAP 70022
 tel 080 3108148/ 47/ 49
 responsabile del procedimento
 Dott. Savino ANELLI
 Direttore H Sian Nord
 Altamura Piazza De Napoli CAP 70022
 tel 080 3108148/ 47/ 49

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
 | SIAN AREA NORD |
 IL DIRETTORE
 DOTT. SAVINO ANELLI

